CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO

Regolamento
per la costituzione ed il funzionamento di commissioni consultive consortili

(Approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 09 novembre 2016, approvata dall'Organo di controllo dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP con nota prot. n.21160/VII.7.5 del 29/12/2016)

Art. 1 Commissioni consortili: composizione

1. Il Consiglio dei Delegati, con provvedimento deliberativo, può istituire Commissioni consultive, temporanee o permanenti, su materie di propria competenza.

2. La deliberazione di cui al precedente comma stabilisce anche, per ciascuna Commissione, la sua eventuale natura di Commissione permanente o temporanea ed il numero di Consiglieri che la compongono.

3. Le Commissioni consortili permanenti durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio dei Delegati che le ha costituite, salvo diverso provvedimento deliberativo di scioglimento, da parte del Consiglio dei Delegati.

4. Possono far parte delle Commissioni i Consiglieri del Consorzio.

5. I componenti delle Commissioni, possono essere in numero non superiore a sei e non inferiore a tre. Può far parte di ciascuna commissione al massimo un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

6. La Commissione consortile elegge al proprio interno, nella prima riunione, il proprio Presidente.

7. Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, compreso il Presidente della Commissione.

8. Il Presidente del Consorzio può proporre al Consiglio dei Delegati la costituzione di nuove Commissioni ovvero lo scioglimento di quelle già costituite, per sopraggiunti motivi di carattere funzionale.

Art. 2 Funzioni delle Commissioni consortili

1. Le Commissioni consortili sviluppano ed approfondiscono materie ed argomenti di competenza del Consiglio dei Delegati, nel rispetto delle finalità individuate dal vigente Statuto Consortile e dalle Leggi Nazionali e Regionali vigenti, applicabili ai consorzi di bonifica.

2. A tali fini, le Commissioni svolgono funzioni consultive, di studio e di proposta al Consiglio di Amministrazione.

3. Ciascuna Commissione esamina gli argomenti di propria competenza ed ogni altro argomento da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente del Consorzio può partecipare ai lavori di ciascuna Commissione.

5. I Presidenti delle Commissioni trasmettono al Presidente del Consorzio gli esiti del lavoro svolto dalla Commissione al fine di sottoporla all'esame del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione decide sulle proposte inviate dalle Commissioni al fine di sottoporle all'esame del Consiglio dei Delegati.

Art. 3 Convocazione delle Commissioni consortili

1. Le Commissioni consortili si riuniscono su iniziativa del proprio Presidente, di norma presso le sedi consortili.

2. Spetta al Presidente della Commissione convocare le sedute, stabilire l'elenco degli argomenti da trattare, anche a mezzo telefono, sms, posta elettronica, fax, od altre modalità equivalenti.

3. E' possibile la convocazione congiunta di più Commissioni.

Art. 4 Verbali delle Commissioni consortili

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un membro della Commissione designato dal Presidente della Commissione stessa.

Art. 5 Compensi e rimborsi spese per i componenti le Commissioni consortili

L'attività svolta dai Consiglieri per i lavori delle Commissioni consortili non comporta alcuna indennità o gettone di presenza. E' previsto il rimborso chilometrico con le modalità e gli importi stabiliti dal Consiglio dei Delegati, ottenuto il parere di regolarità contabile e del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio.